	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>		<b>PW_01</b>
	<b>WHISTLEBLOWING</b>		<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinerie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

## Introduzione


Il Whistleblowing, così come disciplinato dalla Direttiva UE 2019/1937 citata al punto 2., rappresenta un diritto alla segnalazione non più un obbligo. Attraverso il whistleblowing il legislatore comunitario vuole fornire agli stati membri uno strumento di prevenzione degli illeciti e ai singoli cittadini una tutela verso la libertà di espressione. Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblower, ovvero di tutti i soggetti che segnalano una violazione all'interno dell'Unione Europea, introducendo norme minime comuni di tutela.

## Definizioni

- **Whistleblowing**: comunicare informazioni su presunti illeciti a individui o enti ritenuti in grado di agire.
- **Whistleblower**: la persona fisica o giuridica che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico e dell'amministrazione di appartenenza.
- **Stakeholder (Parti interessate)**: i vertici aziendali, i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i partner, i fornitori, i consulenti, i soci, i clienti e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con l'azienda.
- **Illecito**: atto o omissione illecita, abusiva o pericolosa.
- **Segnalazione interna**: segnalazione effettuata all'interno di un'organizzazione pubblica o privata (es. all'interno del luogo di lavoro).
- **Segnalazione esterna**: segnalazione o denuncia presentata a un'autorità competente (es. ANAC).
- **Divulgazione pubblica**: rendere note al pubblico informazioni su possibili violazioni pubbliche, ad esempio, su piattaforme online o sui social media – o segnalandole a soggetti interessati quali i media, organizzazioni della società civile, associazioni giuridiche, sindacati o organizzazioni imprenditoriali/professionali.
- **Ritorsione**: qualsiasi azione o omissione minacciata, raccomandata o effettiva, diretta o indiretta, che causi o possa causare danno, e sia collegata o derivante da una segnalazione protetta.
- **Persona segnalata**: persona fisica o giuridica a cui si fa riferimento nella segnalazione o nella denuncia del *whistleblower* come persona responsabile del presunto illecito o comportamento dannoso o associata a tale persona.
- **Rappresentanti dei lavoratori**: persone riconosciute come tali ai fini del diritto o delle prassi nazionali, siano essi rappresentanti sindacali o eletti (es. comitati aziendali).
- **Facilitatore**: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione.

## 1. Scopo e finalità della procedura

Lo scopo della presente procedura è quello di informare tutti gli *stakeholder* di RIV Rubinerie Italiane Velatta S.p.A. (RIV S.p.A.) in merito alla normativa di riferimento, nonché, rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

 Rubinetterie Italiane Velatta SpA <small>since 1950</small>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>		<b>PW_01</b>
	<b>WHISTLEBLOWING</b>		<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

## 2. Normativa di riferimento

In attuazione alla Direttiva UE 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi presenti avranno effetto a partire dal 17 dicembre 2023. Il provvedimento raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

## 3. Segnalazione

### 3.1 Ambito di applicazione soggettivo

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto di RIV S.p.A. in qualità di:

- lavoratori subordinati, compresi i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni amministrative, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

### 3.2 Ambito temporale della segnalazione


È possibile effettuare una segnalazione:

- a) quando il rapporto giuridico di lavoro è in corso;
- b) durante il periodo di prova;
- c) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulla violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

### 3.3 Oggetto della segnalazione

Per violazioni oggetto di segnalazione si intendono tutti quei comportamenti, atti od omissioni illegali, abusivi o dannosi che ledono l’interesse o l’integrità della società e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

	<b>PROCEDURA AZIENDALE WHISTLEBLOWING</b>		<b>PW_01</b>
			<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinerie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	


- Illeciti che rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell’ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei dati sistemi informatici;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La segnalazione può avere, inoltre, ad oggetto:

- Informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- Le informazioni illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- I fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.lgs. 24/2023:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporte una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione dei atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva UE 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

 Rubinetterie Italiane Velatta SpA <small>since 1950</small>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>		<b>PW_01</b>
	<b>WHISTLEBLOWING</b>		<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

#### 4. Canali di segnalazione

La segnalazione da parte del whistleblower può essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

- interno (nell’ambito del contesto lavorativo di RIV S.p.A.);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile

##### 4.1 Canale interno

Il soggetto designato quale destinatario della segnalazione è l’**Organo di Vigilanza** (OdV). Al medesimo Organo spetterà la gestione di tutta la procedura Whistleblowing. Nello specifico l’OdV deve:

- monitorare i canali di comunicazione;
- verificare la veridicità delle segnalazioni;
- aprire un’istruttoria per qualificare giuridicamente i comportamenti/fatti segnalati;
- informare l’organo amministrativo dei fatti e avanzare la richiesta di sanzioni o provvedimenti disciplinari;
- valutare l’opportunità di azioni giudiziali;


La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente (OdV), dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4, comma 6, D.Lgs, 24/2023). La segnalazione deve essere trasmessa all’OdV in originale con gli eventuali allegati.

##### 4.1.1 Canali di comunicazione interna della segnalazione

Le segnalazioni possono essere inoltrate secondo le modalità di seguito riportate:

Posta elettronica	Posta ordinaria	Dichiarazione	Altri canali
<i>E-mail indirizzo a:</i>  <b><i>whistleblowing@riv-vg.com</i></b>	<i>Lettera raccomandata da inviare all’indirizzo:</i>  <b><i>Alla c.a. OdV c/o RIV S.p.A. Via delle Acacie 8 – Zona industriale D4 28075 Grignasco (NO)</i></b>	<i>Dichiarazione verbale rilasciata all’OdV nel corso di un sopralluogo effettuato da parte dello stesso</i>	<i>Form a disposizione nel sito internet</i> <b><i>www.riv-vg.com;</i></b> <i>tramite il link</i> <b><i>https://whistleblowing.riv-vg.com</i></b> <i>disponibile nella sezione “Contatti” del sito internet di RIV SpA</i>

In allegato il modulo di segnalazione.

	<b>PROCEDURA AZIENDALE WHISTLEBLOWING</b>		<b>PW_01</b>
			<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinerie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

#### 4.1.2 Modalità di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione

Le segnalazioni vengono prese in carico dall’Organo di Vigilanza che ne verifica la veridicità e la fondatezza attraverso colloqui riservati con il personale, sopralluoghi e verifiche sia documentali che ambientali. Nello specifico, una volta ricevuta la segnalazione, l’OdV:

- a) entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- c) svolge un’indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
- d) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e valuta la sussistenza dei fatti segnalati;
- e) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data dell’avviso di ricezione o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il primo contatto con il segnalante avviene telefonicamente. Nel corso della telefonata vengono individuate le modalità con le quali l’OdV proseguirà lo scambio di informazioni con il segnalante:

- Telefonicamente;
- Attraverso scambio di e-mail;
- Incontro personale.


L’OdV può incontrare personalmente il segnalante sia all’interno del luogo di lavoro che al di fuori della sede aziendale. Dall’incontro viene redatto apposito verbale che rimane riservato.

RIV S.p.A. ha l’obbligo di garantire, previo consenso del segnalante, una registrazione completa e accurata delle segnalazioni orali in forma durevole e recuperabile.

- Le segnalazioni orali effettuate tramite una linea telefonica o altro sistema di messaggistica vocale registrato possono essere documentate attraverso una registrazione della conversazione o una trascrizione completa e accurata, preparata dall’OdV.
- Le segnalazioni orali effettuate tramite un telefono non registrato possono essere documentate con una trascrizione accurata della conversazione da parte dell’OdV.
- Le segnalazioni orali effettuate in colloquio possono essere documentate tramite una registrazione della conversazione o verbali/resoconti della riunione, preparati dall’ OdV.
- Per tutte le segnalazioni orali il segnalante ha la possibilità di verificare, rettificare e concordare, il resoconto/verbale della conversazione o della riunione.

Una volta verificata la veridicità della segnalazione e sentita la versione del segnalato, l’OdV qualifica giuridicamente il fatto.

Solo al termine dell’istruttoria e della qualificazione del fatto riferisce le risultanze e propone le misure da adottare alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione. Qualora oggetto del fatto qualificato come

	<b>PROCEDURA AZIENDALE WHISTLEBLOWING</b>		<b>PW_01</b>
			<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinerie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

illecito vi sia un comportamento ascrivibile alla Direzione Generale o ad uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione l'OdV riferisce alla prima assemblea dei Sindaci.

*RIV S.p.A. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti, come indicato nel punto 3. e sui sotto punti, per effettuare le segnalazioni interne. Tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione aziendale. Tali informazioni sono inoltre pubblicate nel sito internet aziendale [www.riv-vg.com](http://www.riv-vg.com).*

#### **4.1.3 Protezione dei dati e conservazione dei documenti**

Tutto il materiale prodotto nel corso della procedura, della segnalazione, all'istruttoria fino alla richiesta di provvedimento non viene riprodotto su supporto cartaceo e non circola nel sistema gestionale aziendale, bensì viene salvato dall'OdV. Gli eventuali documenti cartacei raccolti o prodotti vengono marcati come "Riservati" e custoditi personalmente dall'OdV in appositi archivi.

RIV S.p.A. garantisce che le procedure di whistleblowing soddisfano i requisiti tecnici ed organizzativi del GDPR.

#### **4.2 Canale esterno**

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC.

È possibile segnalare all'Autorità esterna solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:


- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivo, non è conforme quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito dell'ANAC;
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestualmente notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'ANAC deve provvedere a:

 Rubinetterie Italiane Velatta SpA <small>since 1950</small>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>		<b>PW_01</b>
	<b>WHISTLEBLOWING</b>		<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalata ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessarie integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizioni di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

#### 4.3 Divulgazione pubblica


Divulgazione pubblica vuol dire: [«rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettrici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone»](#)

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere sufficiente seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

#### 5 Sistema di protezione

Il Capo II del D.lgs. 24/2023 prevede le misure di protezione del segnalante che vengono di seguito descritte. Le misure di protezione previste nei paragrafi che seguono si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

 Rubinetterie Italiane Velatta SpA <small>since 1950</small>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>		<b>PW_01</b>
	<b>WHISTLEBLOWING</b>		<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni, fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare sono irrilevanti ai fini della protezione.

Le tutele si applicano anche ai casi di segnalazioni anonime, se la persona a segnalare è stata successivamente identificata ed ha subito ritorsioni.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante o denunciante per i reati di diffamazione o di calunnia per i medesimi reati connessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele descritte ai paragrafi che seguono non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

### 5.1 Estensione delle tutele

La tutela è estesa alle seguenti figure:

- a) facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o parentale entro il quarto grado;
- c) colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante o per i quali il segnalante lavora;
- e) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

### 5.2 Tutela della riservatezza

Viene fatto divieto di rilevare l'identità del segnalante.

Viene tutelata l'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare.


La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

L'identità del segnalante non può essere rilevata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

### 5.3 Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.



 Rubinetterie Italiane Velatta SpA <small>since 1950</small>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>		<b>PW_01</b>
	<b>WHISTLEBLOWING</b>		<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

Il legislatore ha accolto, infatti, una nozione ampia di ritorsione e per essa si intende “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. Per la configurazione di una ritorsione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dalla persona segnalante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni ai sensi dell’art. 17, comma 4, D.lgs. 24/2023:


- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambio del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione d’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

#### **5.4 Inversione dell’onere di prova**

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di cui all’r. 17 del D.lgs. 24/2023, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere della prova che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia è a carico di colui che li ha effettuati.

#### **5.5 Limitazioni della responsabilità**

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

 Rubinetterie Italiane Velatta SpA <small>since 1950</small>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>		<b>PW_01</b>
	<b>WHISTLEBLOWING</b>		<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

- coperte dall’obbligo di segreto (diverso da quello relativo alle informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante opera esclusivamente quando “al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile...” e la segnalazione è effettuata secondo le modalità previste dalla norma.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

## 5.6 Misure di sostegno

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ai sensi dell’art. 18, D.lgs. 24/2023, <<È istituito presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L’elenco, pubblicato dall’ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzione con ANAC>>.

Tali enti sono inseriti in un elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito e le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito:


- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## 6 Tutela del segnalato

*L’Odv protegge l’identità e i diritti del segnalato, anche prevedendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per coloro che segnalano consapevolmente informazioni false.*

Il segnalato è la persona a cui si fa riferimento in una segnalazione come responsabile della presunta infrazione o condotta illecita, può essere una persona fisica o giuridica.

- l’identità della persona segnalata deve essere protetta;
- la persona segnalata deve essere tutelata la presunzione di innocenza e ha il diritto di rispondere e ricevere assistenza durante le fasi di accertamento, conformemente all’obbligo di protezione dell’identità del segnalante.

	<b>PROCEDURA AZIENDALE WHISTLEBLOWING</b>		<b>PW_01</b>
			<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

### 6.1 Responsabilità del segnalante

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.


### 7 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicati.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

### 8 Rinunce e transazione

Come previsto dall'art. 22, D.lgs. 24/2023, le rinunce e le transizioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, Codice civile, secondo il quale, le rinunce e le transizione, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivati da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civili, non sono valide.

 Rubinetterie Italiane Velatta SpA <small>since 1950</small>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b> <b>WHISTLEBLOWING</b>	PW_01
		Rev.00
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>		
Proprietà: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO	
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale

## ALLEGATO I

### Modulo di segnalazione

DATI IDENTIFICAZIONE SEGNALANTE	
Nome e Cognome	
Sede aziendale	
Ufficio	
Telefono	
SEGNALAZIONE CONDOTTA	
Data evento	
Luogo evento	
Soggetto che ha commesso il comportamento ritenuto illecito	
Altri soggetti coinvolti	
Altri soggetti che possono riferire sul fatto	
Area funzionale cui il fatto è riferito	<input type="checkbox"/> Amministrazione <input type="checkbox"/> Ufficio personale <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Produzione <input type="checkbox"/> Altro _____
Circostanze cui il fatto è riferito	<input type="checkbox"/> Salute e sicurezza sul luogo di lavoro <input type="checkbox"/> Gestione ambientale <input type="checkbox"/> Rapporti con la P.A. <input type="checkbox"/> Violazione Modello organizzativo ex 231/01 <input type="checkbox"/> Violazione di una specifica procedura <input type="checkbox"/> Altro _____
Natura dell'illecito	<input type="checkbox"/> È penalmente rilevante <input type="checkbox"/> Illecito amministrativo <input type="checkbox"/> Illecito tributario <input type="checkbox"/> Violazione delle norme salute e sicurezza sul luogo di lavoro <input type="checkbox"/> Violazione delle norme ambientali <input type="checkbox"/> Costituzione di un caso di mala-gestione delle risorse <input type="checkbox"/> Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante o di un altro dipendente <input type="checkbox"/> Violazione del Regolamento aziendale <input type="checkbox"/> Violazione di una procedura aziendale <input type="checkbox"/> Costituisce un caso di violazione del Codice etico aziendale

 Rubinetterie Italiane Velatta SpA <small>since 1950</small>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>		<b>PW_01</b>
	<b>WHISTLEBLOWING</b>		<b>Rev.00</b>
<b>Informazione Documentata – Direttiva UE 2019/1937</b>			
Proprietà: RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.a.	Classificazione Documento	<b>14.11.2023</b>	
Via delle Acacie, 8 – Zona Industriale D4 – GRIGNASCO	PUBBLICO		
Riferimento: D.lgs. 24-2023 Dec. att. whistleblowing	Redatto: Organo di Vigilanza	Approvato: Direzione Generale	

	<input type="checkbox"/> Altro _____
<b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/FATTO</b>	

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_